

## Su una nuova traduzione della Carta de Logu di F.C. Casula

di Paolo Maninchedda

0. Nell'ottobre 2011 ha visto la luce, per l'iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna e la realizzazione della T.A.S. - Tipografi Associati Sassari, una lussuosa pubblicazione in tiratura limitata (660 esemplari) della *Carta de Logu* dell'Arborea (d'ora in avanti *CdLA*), due tomi in sedicesimo, con sovracoperta, racchiusi in cofanetto:<sup>1</sup> precisamente, nel primo tomo (pp. 112) è contenuta l'edizione anastatica dell'incunabolo della *CdLA* (= inc.), accompagnata da un fascicolo sciolto di 8 pp. con una breve nota di Sergio Milia, Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna (p. 3), e una *Presentazione* di Francesco Cesare Casula (pp. 5-7); nel secondo tomo (pp. 208) troviamo un'*Introduzione* sempre di Casula (pp. 7-38), cui si devono pure la traduzione della *CdLA* (pp. 39-154), quella della sezione finale dell'incunabolo, contenente le cosiddette 'questioni esplicative della *Carta de Logu*' (pp. 155-175), un 'indice analitico' (ossia la tavola delle rubriche: pp. 177-189), e infine una sezione di iconografia e cartografia (pp. 191-207). L'opera è corredata da un *compact disc* in cui sono riprodotti i medesimi contenuti del cartaceo (con qualche omissione: mancano l'indice analitico e l'apparato iconografico e cartografico contenuti nel secondo tomo).

1. Circa l'edizione anastatica dell'incunabolo della *CdLA* custodito presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari (un altro esemplare si trova nella Biblioteca Reale di Torino), ci si può limitare a osservare che una simile operazione, che consegna al lettore un testo privo di ogni cura filologica (e di non agevolissima consultazione, almeno per chi non abbia una qualche familiarità con questo tipo di scritture), non pare avere molto senso, soprattutto se si tiene presente che già nel 1991 la Regione Sardegna ebbe a promuovere la medesima iniziativa editoriale (allora in 1000 esemplari), sempre per la realizzazione della T.A.S. di Sassari: per giunta, il testo è da qualche anno consultabile e acquisibile gratuitamente in formato pdf nel sito <http://www.sardegnaicultura.it/j/v/258?s=20319&v=2&c=2695&t=7>. Dal punto di vista scientifico, dunque, come sotto l'aspetto della divulgazione, nulla si aggiunge a quanto l'Amministrazione regionale aveva realizzato in precedenza. Occorrerà allora concentrarsi sul secondo tomo, curato da Francesco Cesare Casula (d'ora in avanti A. = Autore), per ricercare gli aspetti qualificanti dell'opera.

<sup>1</sup> Nel frontespizio del primo tomo si legge *Carta de Logu*, con in basso l'indicazione del copyright a favore della Regione Autonoma della Sardegna sormontata dallo stemma di questa istituzione; nel frontespizio del secondo tomo, invece, compare solamente il titolo.

2. Il quadro teorico del lavoro è contenuto nell'*Introduzione* del secondo tomo (pp. 7-38), ove sono riproposti con pochi adattamenti, specie da p. 11 in poi, i contenuti di precedenti opere dell'A., in particolare di alcune voci del *Dizionario storico sardo*.<sup>2</sup> La cosa che balza subito all'occhio è che l'A., in sede argomentativa, non dà conto della bibliografia moderna sul tema trattato: in un paio di occasioni rinvia a propri lavori (pp. 15 e 38), una volta cita Arrigo Solmi (p. 13, senza indicazione dell'opera), poi menziona il noto volume di Luigi Balsamo *La stampa in Sardegna nei secoli XV e XVI*, del 1968 (p. 25), e infine, in relazione alla lingua della CdLA, propone qualche frase ricavata da uno scritto di Enea (in realtà Pier Enea) Guarnerio (p. 28, senza indicazione dell'opera).<sup>3</sup> Il caso più eclatante di questa censura generalizzata degli studi recenti è l'imbarazzato semi-silenzio sull'edizione critica della CdLA curata da Giovanni Lupinu,<sup>4</sup> che ha definitivamente chiarito tanti dei problemi posti dal testo e che l'A. dimostra con evidenza di aver letto: evita però di riconoscerne i risultati e il merito, forse perché alcune tesi a lui care vengono definitivamente e chiaramente confutate, ma su questo torneremo.

Un simile modo di procedere ha un duplice discutibile effetto:

1) di non attribuire a Cesare quel che è di Cesare. A titolo esemplificativo, meritano di essere ricordati due casi emblematici, fra i tanti individuati: a) l'iterato riferimento (pp. 7, 9, 11, 36-37) a quel che resta della *Carta de Logu* cagliaritano, in traduzione pisana, senza la citazione di Marco Tangheroni, che scoprì e pubblicò il documento; b) la mancata segnalazione della fonte (individuabile nel recente lavoro di Lupinu)<sup>5</sup> quando si ricorda l'edizione francese della CdLA del 1826 curata dal Buchon (p. 24), peraltro mai menzionata nei precedenti lavori dell'A. sul tema;<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Cfr. F.C. CASULA, *Dizionario storico sardo*, Sassari 2001, s.v. *Carta de Logu del Regno di Arborea, codice*, e s.v. *Carta de Logu del Regno di Arborea, edizioni*.

<sup>3</sup> Rileviamo, di passaggio, che la breve sezione dedicata alla lingua della CdLA (a p. 28: 13 righe in tutto, 11 delle quali occupate dalla citazione del Guarnerio, che oltretutto discute specialmente della lingua dell'unico testimone ms. del codice legislativo arborese, pressoché ignorato dall'A.) è esemplare di un modo di procedere: sono infatti completamente trascurate le ricerche di studiosi quali, ad es., Antonio Sanna o Giulio Paulis, che sull'argomento hanno scritto pagine importanti, correggendo anche talune opinioni espresse dal Guarnerio all'inizio del Novecento (cfr. P.E. GUARNERIO, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari*, in E. BESTA, P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative*, Sassari 1905 (estratto dagli «Studi Saresi», 3), sez. I, fasc. 1, pp. 69-145).

<sup>4</sup> *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il ms. di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, a cura di G. Lupinu, con la collaborazione di G. Strinna, Oristano 2010 (= LUP. 2010).

<sup>5</sup> G. LUPINU, *Introduzione alla Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il ms. di Cagliari (BUC 211) cit.*, pp. 5-6: come è qui ricordato, «Già il Besta, muovendo da un cenno trovato in uno scritto di Luigi Manzoni, segnalava in modo cursorio, senza averla vista, "un'edizione francese della *Carta de logu* stampata in anno non precisato dal Bouchon [sic] col titolo *Constitution du judicat d'Arboree*"».

<sup>6</sup> Cfr., ad es., F.C. CASULA, *Dizionario storico sardo cit.*, s.v. *Carta de Logu del Regno di Arborea, edizioni*.

2) di impostare il proprio discorso, in virtù di quanto appena segnalato, su un piano di totale esclusivismo e autoreferenzialità, lasciando intendere al lettore più o meno edotto che si tratti di un settore di studi scarsamente scandagliato, tutt'al più caratterizzato da apporti critici datati, o, peggio, che le posizioni espresse dall'A. siano largamente condivise nel dibattito scientifico.

Un altro aspetto che si coglie nell'*Introduzione* è l'uso non inappuntabile della terminologia filologica: più volte, ad es., l'A. fa riferimento a una «edizione "principale" [scil. della CdLA] del 1392» (pp. 8, 23, 26), non avendo evidentemente ben chiaro cosa sia un'*editio princeps*, cioè, come ben specificato e ripetuto ormai da più di un secolo anche nei manuali di ecdotica, «la più antica edizione a stampa di una data opera»: <sup>7</sup> parlare dunque di una *princeps* per i secoli che precedono l'invenzione della stampa a caratteri mobili significa confondere e confondersi le idee.

Ancora, a p. 23 l'A. afferma che «le dieci edizioni a stampa che ce la tramandano [scil. la CdLA] provengono da due archetipi sconosciuti, chiamabili "A" e "B", in logudorese e campidanese», scomodando impropriamente la nozione di 'archetipo'. <sup>8</sup> Anche in questo caso il rischio di confusione è alto: infatti, dalla *Textkritik* (1927) di Paul Maas, <sup>9</sup> *archetipo* non vale più "capostipite" come in età umanistica, ma la "copia perduta dell'originale già viziata da errori e da cui discende tutta la tradizione". Come ha ben dimostrato Lupinu, <sup>10</sup> la tradizione della CdLA dipende da un archetipo già viziato da errore e si articola in due rami per i quali non è necessario ipotizzare sub-archetipi: da una parte sta il manoscritto, dall'altra l'*editio princeps*, cioè l'incunabolo, da cui discende la tradizione a stampa.

Lascia poi increduli il modo poco pertinente con cui è applicata la nozione di *lectio facilior* a p. 38, in quella che dovrebbe essere una sorta di nota al testo: «Nel tradurre questa edizione della *Carta de Logu* si è avvertita l'impressione che la composizione di stampa [scil. dell'inc.] sia stata fatta dall'originale in *lectio facilior*, cioè sotto dettatura e scritta secondo quanto è stato udito dal compositore (per esempio, "annos" invece di "a nos" al capitolo VIII)». Il concetto di *lectio facilior* è molto più preciso di quanto l'A. pensi: infatti, non designa minimamente i generici processi di corruzione legati alle modalità di riproduzione (cui si devono gran

<sup>7</sup> Citiamo da uno dei tanti manuali disponibili e in uso tra gli studenti universitari di filologia: G. INGLESE, *Come si legge un'edizione critica. Elementi di filologia italiana*, Roma 2003, p. 59.

<sup>8</sup> Si ritrova qui il medesimo concetto già espresso in F.C. CASULA, *La "Carta de Logu" del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995, pp. 26 e 243. Già E. BLASCO FERRER, *Annotazioni ecdotiche e linguistiche sulla «Carta de Logu»*, in «Rivista di Studi testuali», 1 (1999), pp. 29-52, a p. 36, sottolineava l'uso di 'archetipo' in luogo di 'antenato'.

<sup>9</sup> P. MAAS, *Textkritik*, in A. Gercke, E. Norden (a cura di), *Einleitung in die Altertumswissenschaft*, I, Leipzig-Berlin 1927<sup>3</sup>.

<sup>10</sup> G. LUPINU, *Introduzione cit.*, pp. 6-15.

parte degli errori), ma solo ed esclusivamente quella banalizzazione generata da una difficoltà, cioè da una *lectio difficilior*.

Dati questi presupposti, non destano meraviglia le ipotesi che ne discendono.

Una delle più discutibili, anche in questo caso non nuova, è quella per la quale il manoscritto della *CdLA* sarebbe mutilo poiché in esso «mancano gli ultimi 35 capitoli» (p. 24).<sup>11</sup> È questa una delle tesi dell'A. che, pur confutata definitivamente da Lupinu, è qui riproposta senza 'se' e senza 'ma', secondo la migliore tradizione del dogmatismo italico che non è interessato a discutere e dimostrare, ma a ripetere all'infinito la propria convinzione, poco importa se essa risulti seriamente fondata oppure no.

L'A. ha osservato, come tanti prima di lui, che l'inc. comprende il cosiddetto *Codice rurale* di Mariano IV d'Arborea e ha 198 capitoli rispetto ai 163 del ms. (tuttavia Lupinu ha ben proposto di non seguire Besta<sup>12</sup> nel dividere il cap. 124 in due capitoli, per cui oggi dovremmo dire che i capitoli del manoscritto sono 162 e non 163). Ne ha concluso, rapidamente, che il *Codice rurale*, che inizia nell'inc. al cap. 133, si comporrebbe di 66 capitoli e che il ms., essendone mancante, sarebbe mutilo. Ma poiché la differenza tra 198 (i capitoli dell'inc.) e 163 (i capitoli del ms.) è 35 e non 66 (numero dei capitoli, secondo l'A., del *Codice rurale*), i conti non tornano, giacché significherebbe che 31 capitoli del *Codice rurale* sarebbero 'rimasti' nel ms., ma così non è.

Nessun filologo affermerebbe che un ms. è mutilo solo perché contiene meno capitoli di un altro testimone, in quanto è notorio che i testi possono avere redazioni diverse nel corso del tempo: peraltro, l'A. dichiara – per l'appunto – che il *Codice rurale* è stato 'incorporato' in un secondo momento nella *CdLA*, circostanza che «crea ripetizioni e talora contraddizioni in confronto ai capitoli ordinati sulla stessa materia da Eleonora» (pp. 20-21, 115). Insomma, l'A. sa che l'inc. e il ms. riportano due redazioni della *CdLA* realizzate in tempi diversi, per cui non avrebbe dovuto ipotizzare testi mutili e/o integri.

<sup>11</sup> A proposito delle «valutazioni ingenerose e drastiche» di cui è stato fatto oggetto il codice, specie da parte dell'A., più sulla base di considerazioni estetiche che di elementi interni, e della conseguente necessità di una sua rivalutazione, si veda quanto osserva G. STRINNA, *Il manoscritto BUC 211*, in *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il ms. di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana* cit., pp. 30-31 e nota 21. In questo importante studio, non citato dall'A., lo studioso ha modo di contrastare e correggere tutta una serie di affermazioni discutibili o inesattezze dell'A.: per es. quella, ripetuta con qualche cautela ancora nell'opera di cui si discute (a p. 24), per la quale il ms. della *CdLA* sarebbe stato «eseguito da due religiosi (probabilmente due ecclesiastici dello stesso capitolo della Cattedrale di Iglesias da dove il libello proviene)» (F.C. CASULA, *Cultura e scrittura nell'Arborea al tempo della Carta de Logu*, in *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari 1979, pp. 71-109, a p. 109; si veda la discussione in G. STRINNA, *Il manoscritto BUC 211* cit., pp. 29 ss.); oppure l'asserzione che il ms. della *CdLA* sarebbe privo di filigrane (questione di cui discuteremo più avanti).

<sup>12</sup> E. BESTA, P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative* cit., sez. I, fasc. 2, pp. 3-72 (sbaglia l'A. laddove, alle pp. 24-25, scrive di «trascrizione del manoscritto universitario 211 fatta da E. Besta e P.E. Guarnerio», visto che l'edizione del testo ricade sotto l'intera responsabilità del Besta: cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit., p. 4, nota 3). Si veda anche, in LUP. 2010, la *Nota al testo*, specie a p. 51.

In realtà, su questo punto specifico occorre fare una serie di ulteriori precisazioni per evitare che la realtà sembri più barocca di quello che è:

1) è destituita di fondamento l'affermazione che nel ms. manchino gli ultimi 35 capp. presenti nell'inc. (ossia i capp. 164-198): seguendo la recente edizione critica di Lupinu è facile ricavare che i capp. 131-139 del ms. corrispondono ai capp. 160-168 dell'inc., i capp. 141-142 del ms. corrispondono ai capp. 171-172 dell'inc., il cap. 144 del ms. corrisponde al cap. 173 dell'inc., i capp. 145-155 del ms. corrispondono ai capp. 183-193 dell'inc.;<sup>13</sup>

2) è poi appena il caso di notare che è del tutto abusivo asserire che il *Codice rurale* comprenda i capp. 133-198 come sostiene l'A. (affermando che esso si articolerebbe in due parti: la prima dal cap. 133 al 159, la seconda dal cap. 160 al 198: pp. 20-21, 115, 135), laddove è cosa nota che esso ha inizio col *Proemio* di Mariano IV, fra i capp. 132 e 133, e termine col cap. 159, ove il giudice prescrive che *ciascuno ufficiali de sas terras nostras in cussas contradas et villas et logos qui ant aviri at officiu depiant observare et fagheri observare senza manchamentu sos dictos capidulos*.<sup>14</sup> In altre parole, la materia è molto ben delimitata: e del resto, considerate la parole di Mariano IV nel *Proemio*, ci chiediamo come si possa pensare che nel *Codice rurale* siano compresi capitoli, giusto per fare qualche esempio, come il 191 (rubrica: "Del fare le fiche") o il 192 (rubrica: "Del rivolgere ingiuria a un ufficiale"), etc.

Si arriva in questo a modo a un punto cruciale, ribadito nella recente edizione critica della *CdLA* in LUP. 2010,<sup>15</sup> ma chiarito da tempo: il ms. della *CdLA* (custodito presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari, con la segnatura 211) non è affatto mutilo,<sup>16</sup> secondo quanto sostiene invece l'A.

Come ricorda Lupinu,

Già Antonio Era aveva modo di parlare, in riferimento alla redazione della *CdLA* consegnataci dalle stampe, della presenza in essa di una doppia fonte del diritto agrario costituita dal codice di Mariano e dalle sporadiche disposizioni di Eleonora, e poiché sia le une che le altre regole «rimasero in vigore senza interferire, salvo poche inevitabili antinomie, facilmente superate dall'ermeneutica giuridica, il commento dell'Olives le investì entrambe, considerandole un sistema organico e le accompagnò sin dal sec. XVI nella applicazione pratica». E in relazione al punto per noi cruciale, lo studioso aggiunge: «È certo, più che probabile, che Eleonora non volle inserirlo [*scil.*: il Codice agrario] nella sua Carta de logu, poiché altrimenti avrebbe coordinato con esso le disposi-

<sup>13</sup> Cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit., p. 15.

<sup>14</sup> Su questo punto riteniamo superfluo fornire rimandi bibliografici (ma si veda almeno il lavoro di Antonio Era citato alla nota 17): si sarebbe casomai atteso che l'A. puntellasse in qualche modo la propria discutibile ipotesi, anziché presentarla come verità assiomatica.

<sup>15</sup> Circa l'uso di questa abbreviazione, si veda *supra*, nota 4.

<sup>16</sup> O meglio, lo è in un senso ben diverso da quello che intende l'A.: «Le prime 22 carte sono mutile dalla base del piede fino ad un'altezza che varia da 75 a 50 mm circa, mentre nelle cc. 23-27 le dimensioni della lacerazione si riducono progressivamente fino ad interessare il solo angolo sinistro» (G. Strinna, *Il manoscritto BUC 211* cit., p. 35).

zioni date per l'agricoltura, evitando ripetizioni e, tanto per non scendere a particolari, avrebbe, ad esempio, pretermesso di dettare il suo cap. CXII». Degne di attenzione, poi, sono le ulteriori riflessioni che lo storico del diritto traeva, in chiave problematica, dal confronto delle due redazioni della *CdLA*, specie laddove giungeva a ipotizzare che, così come dall'assenza del Codice rurale nel manoscritto cagliaritano è dato concludere che Eleonora non volle inserirlo «di peso» nel proprio statuto, del pari è lecito ricavare che taluni capitoli presenti nelle stampe ma assenti nel manoscritto non siano attribuibili alla volontà della giudicessa di Arborea, bensì rappresentino aggiunte successive.<sup>17</sup>

Per non lasciare dubbi sul punto di cui si discute, si veda altresì la posizione di J. Lalinde Abadía, pure citato da Lupinu:

A proposito della struttura della *Carta de Logu* occorre mettere in risalto che si tratta attualmente di un testo composto da centonovantotto capitoli, che comprendono anche il *Codice rurale* emanato da Mariano IV: questa inserzione risale però al periodo dell'edizione dell'incunabolo e non a quella del manoscritto che consta di centosessantatré capitoli [...] Ciò pone il problema dell'assetto dello Statuto prima dell'edizione a stampa: è evidente che Eleonora non volle inserire nel testo il *Codice rurale* paterno che fu aggiunto in seguito dagli editori quattrocenteschi.<sup>18</sup>

Da ciò che si è detto, si comprende quanto sia aprioristica la posizione dell'A. Infatti, pare quasi che, per il suo modo di vedere le cose, la versione 'completa' della *CdLA* più rimontante nel tempo fra quelle a noi pervenute, la più vicina alla volontà di Eleonora di Arborea, mai avrebbe potuto trovare supporto materiale «in una brutta copia quattrocentesca» (p. 24), ossia nel «brutto manoscritto 211» (pp. 25-26: nostro il corsivo in entrambe le citazioni): giacché avremmo a che fare, come più volte è sottolineato con enfasi anche grafica, con «una delle più antiche raccolte legislative europee» (p. 8; cfr. anche p. 11), «la prima raccolta di legge statale italiana» che, «come tale, deve essere considerata ed apprezzata a livello nazionale» (in grassetto a p. 30).

Per ciò che concerne specificamente il problema della tradizione testuale e della classificazione dei testimoni della *CdLA*, se l'A avesse considerato che esistono diversi errori separativi delle stampe contro il ms. e del ms. contro le stampe, che consentono di identificare due rami distinti di tale tradizione,<sup>19</sup> avrebbe forse evitato affermazioni prive di fondamento ecdotico sulla discendenza del ms. dal cosiddetto archetipo "A", cui riconduce pure, oltre all'inc., le edizioni del 1560 (Cagliari), 1567 (Madrid), 1607 (Napoli), 1628, 1708 e 1725 (Cagliari tutte e tre le

<sup>17</sup> G. LUPINU, *Introduzione* cit., pp. 17-18. Le citazioni sono tratte da A. ERA, *Il Codice agrario di Mariano IV d'Arborea*, Firenze 1938 (estratto dall' «Archivio "Vittorio Scialoja" per le consuetudini giuridiche agrarie», 5, fasc. 1-2).

<sup>18</sup> J. LALINDE ABADÍA, *La «Carta de Logu» nella civiltà giuridica della Sardegna medievale*, in *La Carta de Logu nella storia del diritto medioevale e moderno*, a cura di I. Bircocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 13-49, a p. 18 (si osservi che quando l'autore parla di 163 capitoli nel manoscritto fa riferimento all'edizione Besta, per la quale si veda *supra*, nota 12).

<sup>19</sup> Cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit., pp. 6 ss.

ultime; p. 24). Così pure, mettendo a buon frutto il recente studio codicologico di Giovanni Strinna, avrebbe potuto in primo luogo correggere la propria affermazione che «i primi 27 fogli [*scil.* del ms.] ... [sono] senza filigrana»,<sup>20</sup> mentre in realtà nel codice si scorgono tre classi di filigrane: in particolare, nei primi tre fascicoli (quelli in cui è disposto il testo della *CdLA*), sin dal bifolio 2-27, «si rileva una marca del tipo ‘corno da caccia’ o *huchet* [...] della misura di mm 35 x 41 [...] La marca è quasi certamente di origine italiana [...] ed è molto simile al n. 7799 della silloge di Briquet, rilevato in un documento del 1466 proveniente da Savona; un altro tipo assimilabile a questo, il n. 7798, è stato rilevato su carte conservate a Perpignan (nel territorio della Corona d’Aragona) datate al 1461».<sup>21</sup> Dato, questo scaturente dall’esame delle filigrane, che concorda assai bene con le risultanze paleografiche offerte da un’*expertise* compiuta da Stefano Zamponi, che pure portano a collocare il codice nel terzo quarto del XV sec.<sup>22</sup> A questo proposito, l’A. – anziché scrivere semplicemente che il codice è scritto «in tarda *Bastarda catalano-aragonesa* [...] forse da due religiosi del Capitolo della Cattedrale di Iglesias o di Oristano» (p. 24) – avrebbe dovuto tener in maggior conto ciò che è stato puntualizzato sulle due diverse mani che si alternano nella stesura del testo della *CdLA* conservato nel ms.: «La prima (A) trascrive la *Carta de Logu* dall’inizio [...] fino al capitolo LXXVII in parte compreso (c. 25r), adoperando una gotica semplificata abbastanza nitida, mentre ad una seconda mano (B) si deve la prosecuzione del lavoro fino alla conclusione della *CdLA*. A questa stessa mano si deve, nella seconda unità, la copiatura delle prime 37 *Exposiciones* (sino a c. 61v) [...] La scrittura di B realizza un modello documentario in forme posate ».<sup>23</sup>

Il pregiudizio sul ms. (troppo povero per essere significativo e autentico), la superficialità nell’analisi codicologica (per es. la dichiarata assenza delle pur presenti filigrane), l’arbitrarietà delle posizioni sullo *stemma codicum* (il mancato riconoscimento dell’errore congiuntivo che caratterizza l’intera tradizione e quindi legittima l’ipotesi di un unico archetipo), sembrano tutti aspetti dovuti al prevalere nell’A. dell’urgenza di affermare il valore simbolico e politico della *CdLA* in relazione alla valutazione comparativa tra la storia delle istituzioni sarde e quelle ‘italiane’ (se ha un senso usare questo aggettivo prima del 1861). Pare quasi che l’A. senta il bisogno di ‘tener gloriosa la patria’,<sup>24</sup> soprattutto per un’ansia di rico-

<sup>20</sup> F.C. CASULA, *Cultura e scrittura nell’Arborea al tempo della Carta de Logu* cit., p. 107.

<sup>21</sup> G. STRINNA, *Il manoscritto BUC 211* cit., p. 40.

<sup>22</sup> *Ivi*, p. 45.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 44. A p. 45, nota 62, Strinna ricorda ciò che l’A. ebbe a scrivere in precedenza sull’argomento: «la prima “mano” [...] dovrebbe appartenere ad una persona della prima metà del ’400, di educazione scrittoria gotica; la seconda, più corsiva e trasandata, parrebbe di qualche decennio più tarda» (F.C. CASULA, *Cultura e scrittura nell’Arborea al tempo della Carta de Logu* cit., p. 108).

<sup>24</sup> Riprendiamo qui il titolo di un libretto, tanto importante per la Sardegna quanto poco letto, che mostra quanto anacronistiche e provinciali siano queste posizioni ‘monumentalistiche’: F. MANCONI, *Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna spagnola*, Cagliari 2008.

noscimento del significato nazionale (italiano) della storia sarda da parte del sistema politico e culturale peninsulare; così forte è il suo desiderio di configurare la CdLA come una sorta di Costituzione di uno Stato (quali i Giudicati non erano, se non a prezzo di una definizione di ‘Stato’ – termine tipicamente moderno – molto e grezzamente prossima al significato di “qualsiasi potere territoriale comunque organizzato”) che egli è indifferente non solo agli elementi minuti offerti dalla tradizione utili alla ricostruzione del testo, ma anche ai supporti materiali ‘poveri’ e quindi ritenuti incompatibili con l’ufficialità di uno ‘Stato’ (ma l’A. sa bene che Mariano d’Arborea, quando era ancora ‘solo’ il Conte del Goceano, promulgò la *Carta de Logu de Gociani*, laddove il termine *Logu* non può valere “stato, regno” ma solo “dominio, signoria”, con tutto ciò che di meno monumentale questo comporta). L’A. non si mostra interessato al dettato della CdLA, ma solo al suo valore ‘monumentale’; lo è a tal punto da privilegiare esclusivamente il discorso ‘sulla’ CdLA, cioè sul suo valore funzionale a un assunto storico-politico indifferente all’esattezza delle affermazioni, perché orientato più alla produzione della persuasione (il consenso) che alla comprensione delle cose. Sarebbe troppo lungo in questa sede sviluppare la critica di un simile tipo di discorso storiografico: basti rimandare a un libro di qualche anno fa di Carlo Ginzburg,<sup>25</sup> il quale approfondiva e contrastava la tesi (molto difesa da Nietzsche) del discorso storico come variante dell’esercizio retorico svolto senza vincoli di necessità con la realtà. Per chi, come noi, ha conosciuto tale approccio ‘metodologico’ da studente delle università sarde e poi se ne è progressivamente emancipato quanto più progrediva negli studi, corre l’obbligo di dichiarare che questa storiografia è responsabile, a nostro avviso, del grande equivoco delle ambizioni delle élites politiche sarde, definibile con le parole di censura della classe politica italiana con cui Gobetti apriva la sua *Rivoluzione liberale* nel 1924: «un disperato tentativo di diventare moderni restando letterati con vanità non machiavellica di astuzia, o garibaldini con enfasi tribunizia».

Un’altra questione rilevante, sulla quale converrà soffermarsi, è quella relativa alla data di promulgazione della CdLA da parte di Eleonora. Come è noto,<sup>26</sup> i dati testuali certi dei quali disponiamo per ragionare sul problema sono ricavabili dalla seconda parte del *Proemio* della CdLA, in cui la giudicessa dichiara (citiamo dall’inc.): *Sa Cartha de Loghu, sa quali cum grandissimo et providimento fudi facta per issa bona memoria de iuighi Margiani padre nostru in qua directu iuyghi de Arbaree, non essendo correcta per ispaciù de XVI annos passados... cum deliberadu consiguu illa corrigemus et fagemus et mutamus dae bene in megius et comandamus qui si deppiant osservare integramente daessa sancta die innantes per issu modo infra scripto...* Ciò che si ri-

<sup>25</sup> C. GINZBURG, *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Milano 2000.

<sup>26</sup> Si veda, ad es., B. FOIS, *Sulla datazione della Carta de Logu*, in «Medioevo. Saggi e rassegne», 19 (1994), pp. 133-148.



cava dal passo, senza forzarne la lettera, è che la *CdLA* era stata emanata da Mariano IV in data non precisata; successivamente, non essendo stata *correcta per ispaciu de XVI annos passados*, venne aggiornata ed emendata da Eleonora, che ne dispone l'applicazione a partire da quella che nel testo qui preso a riferimento è indicata come *sancta die*.

Ecco subito un problema, anzi due: il ms. della *CdLA* in luogo del numerale *XVI* propone *VI* (*per ispacio de annos VI passados*), e anziché *sancta die* la lezione *subscripta die*. Non vi è alcun elemento interno al testo che lasci decidere pacificamente per uno dei due numerali (*XVI* o *VI*), mentre, a nostro avviso, è di gran lunga preferibile risolvere la seconda alternativa a favore di *subscripta die* nel ms. (con il rinvio a un'indicazione cronica che doveva comparire all'inizio del codice e di cui successivamente si perse la traccia, salvo la menzione di essa conservatasi nel *Proemio*), in quanto *sancta* delle stampe ha tutta l'aria di un erroneo scioglimento di un'abbreviatura corrispondente, appunto, alla lezione del ms.<sup>27</sup> Facendo un ulteriore passo in avanti, dalla porzione di testo esaminata ricaviamo che la *CdLA* poteva/doveva essere periodicamente aggiornata e corretta.

Secondo l'A., «probabilmente, col passar del tempo e con l'evoluzione delle istituzioni, ebbe [*scil.* la *CdLA*] tante edizioni d'aggiornamento; ma noi sappiamo solo della penultima, fatta dal re Mariano IV poco prima di morire nel 1376, e grazie a tarde edizioni a stampa, a partire dal 1480 *circa* in poi, possediamo per fortuna l'ultima, voluta dalla regina-reggente Eleonora e promulgata – pare – il 14 aprile 1392, giorno di Pasqua, al termine della sua reggenza (ma non ne abbiamo l'originale)» (p. 11). Come si vede, il ragionamento si basa sull'ipotesi non provata che, prima di Eleonora, l'ultimo a metter mano alla *CdLA* sarebbe stato Mariano IV, «poco prima di morire nel 1376»: sommando 16 (numero degli anni intercorsi, secondo il testo nell'inc., dall'ultimo aggiornamento) a 1376 si ottiene 1392, e l'espressione *sancta die* costituirebbe perifrasi per indicare il giorno di Pasqua. Una simile congettura, che ha una storia lunga, anche nei suoi presupposti, è già stata valutata con la giusta prudenza da vari autori.<sup>28</sup> In questa sede sarà sufficiente rimarcare, oltre a quanto segnalato in precedenza sulle differenti lezioni offerte dal ms. proprio nei punti cruciali per costruire il ragionamento, che, se pure per azzardo si volesse seguire l'A., occorrerà tener conto del fatto che Mariano IV morì nel 1375, non nel 1376.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Più avanti si avrà modo di ricordare che nel ramo della tradizione testuale della *CdLA* che ha nell'inc. il testimone più antico non di rado l'abbreviatura per *supscriptu* o *sim.* è sciolta erroneamente con *secundu* o *sim.*: cfr. *infra*, in corrispondenza della nota 47.

<sup>28</sup> Si veda B. FOIS, *Sulla datazione della Carta de Logu* cit., pp. 142-143, ove si ricordano anche le cautele espresse al riguardo da Enrico Besta.

<sup>29</sup> Cfr. M.G. SANNA, *La morte di Mariano IV di Arborea nella corrispondenza di Pietro IV d'Aragona*, in *Momenti di cultura catalana in un millennio*. Atti del VII Convegno dell'AISC (Napoli, 22-24 maggio 2000), a cura di A.M. Compagna, A. De Benedetto, N. Puigdevall i Bafaluy, Napoli 2003, vol. II, pp. 475-485, specie a p. 483, nota 36.

3. Passando ora all'esame della traduzione in italiano del codice legislativo arborense (pp. 39-154), come prima cosa sarà bene ricordare che l'A. aveva già dato, nel 1995, per i tipi dell'editore Carlo Delfino, una traduzione della *CdLA* (d'ora in poi CAS. 1995),<sup>30</sup> sicché è naturale domandarsi quali siano le novità introdotte nella nuova traduzione che oggi vede la luce (= CAS. 2011).

In CAS. 1995 si leggeva: «quel che noi ora proponiamo è una libera versione dell'edizione del 1567, perché quest'ultima era stata tradotta alla lettera, in un difficile italiano settecentesco, da Giovanni Maria Mameli de' Mannelli» (p. 27).<sup>31</sup> Già Giovanni Lupinu, nella prima edizione critica della *CdLA*, apparsa solo un anno fa e condotta secondo l'unico manoscritto sopravvissuto, ha obiettato all'A. che una simile affermazione non trova riscontro nei fatti: il testo sardo proposto a fronte della traduzione italiana in CAS. 1995, come si evince da una non impegnativa verifica, non corrisponde affatto a quello della *CdLA* 1567, bensì a quello della *CdLA* 1805, manipolato da Mameli de' Mannelli.<sup>32</sup> L'A. stesso, del resto, doveva avere una qualche consapevolezza del fatto che servirsi dell'edizione del Mameli de' Mannelli non è esattamente la stessa cosa che basarsi su quella dell'Olives, anteriore di quasi due secoli e mezzo:<sup>33</sup> ha infatti trovato modo di scrivere, nel frattempo, che la propria edizione (ma assai più appropriato sarebbe chiamarla 'traduzione', visto che manca ogni cura del testo) è «ricalcata su quella di Madrid del 1567 riportata dal Mameli nell'edizione del 1805»,<sup>34</sup> il che è pur sempre un'ammissione, seppure tortuosa. In CAS. 2011 si torna alla vecchia affermazione per la quale la traduzione del 1995 sarebbe «ricalcata su quella [*scil.* la stampa] di Madrid del 1567» (p. 25). Per non lasciare alcun dubbio su questo punto – non irrilevante per valutare pure la qualità della traduzione in CAS. 2011 – forniamo il testo del cap. 120 così come si presenta in *CdLA* 1567, *CdLA* 1805 e CAS. 1995:

<sup>30</sup> F.C. CASULA, *La "Carta de Logu" del regno di Arborea* cit.

<sup>31</sup> L'edizione del 1567 è quella madrilena commentata da Girolamo Olives: Hieronymi Olives Sardi utriusque censurae doctoris [...] *Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam* [...] Madriti, in aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum, MDLXVII (= *CdLA* 1567). Il riferimento al Mameli de' Mannelli andrà invece inteso a *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborea intitolate Carta de Logu. Colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note del consigliere di Stato, e referendario cavaliere don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli* [...] *La nota CCXXXV contiene un saggio storico-geneologico della nobilissima casa d'Arborea*. In Roma, MDCCCV, presso Antonio Fulgoni (= *CdLA* 1805).

<sup>32</sup> Cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit., p. 5, nota 17.

<sup>33</sup> Sarà bene rammentare che nel *Proemio* della *CdLA* 1805, alle pp. 3 ss., il Mameli de' Mannelli afferma di aver seguito l'edizione madrilena del 1567 commentata dall'Olives, scostandosene però «nella maniera di scrivere certe voci, che ho procurato di adattare più alla pronunzia Sarda d'oggi sulla scorta della migliore ortografia tanto Italiana, che Latina»: di fatto i due testi divergono ampiamente (cfr. anche *infra*, note 35 e 36).

<sup>34</sup> F.C. CASULA, *Dizionario storico sardo* cit., s.v. *Carta de Logu del Regno di Arborea, edizioni*, a p. 351.

(CdLA 1567)

Qui maxellarit a tortu

Item ordinamus qui alguno homini qui hat magellare ateras causas de rennu paghit pro s'uno quimbi si 'nd'est binchidu, et si est de eclesia, o de atera persona paghit pro s'uno tres, pro quale hat esser sa causa c'at haver maxelladu et sodos centu de machicia et boe unu assu curadore.

(CdLA 1805)

Dessos macellos, chi s'ant a fagher a tortu

Item ordinamus, chi alcun homini, chi hat a maxellari extra dittas causas de Rennu, paghit pro s'unu chimbi, s'indi est binchidu; e si est de Ecclesia, o de attera persona, paghit pro s'unu tres; pro quali hat a esser sa causa, chi hat a haver maxelladu, e sodos centu de machicia, e Boi unu assu Curadori.

(CAS. 1995)

Dessos macellos chi s'ant a fagher a tortu

Item ordinamus chi alcun homini chi hat a maxellari extra dittas causas de Rennu, paghit pro s'unu chimbi, s'indi est binchidu; e si est de Ecclesia, o de attera persona, paghit pro s'unu tres, pro quali hat a esser sa causa, chi hat a haver maxelladu, e soddos centu de machicia, e boi unu assu Curadori.

Il dato è incontrovertibile: chi avrà la pazienza di effettuare la collazione completa dei tre testi troverà invariabilmente una situazione di questo tipo.<sup>35</sup> Riassumendo: nel 1995 l'A. pubblicava una traduzione della CdLA affermando di seguire l'edizione madrilenza dell'Olives (1567), mentre in realtà aveva sott'occhio quella di inizio Ottocento di Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, che dalla prima diverge non poco e dal punto di vista sostanziale e dal punto di vista linguistico.<sup>36</sup>

Considerate simili premesse, sarà forse utile esaminare da vicino il nuovo lavoro dell'A. che viene presentato, nella Nota a p. 38, come una «traduzione libera fatta su questa prima edizione a stampa della Carta de Logu (1485-95)». <sup>37</sup> In realtà,

<sup>35</sup> Vi è un elemento macroscopico che qui può essere preso utilmente in considerazione: le rubriche dei singoli capitoli nella CdLA 1567 sono assai più stringate di quelle fornite in traduzione in CAS. 1995. La simmetria di queste ultime con quelle della CdLA 1805 è invece perfetta (si veda il caso appena discusso del cap. 120), specie se si pone attenzione a quanto scrive il Mameli de' Mannelli nel *Proemio*, a p. 8: «Due qualità di rubriche avendo ritrovato negli esemplari stampati, le une nella tavola, e le altre assai diverse dalle prime in capo ad ogni Capitolo, tutte mal foggiate, ma peggio assai le ultime, ho queste ommesso, e di quelle mi son prevaluto e nella tavola, e per argomento di ciascun Capitolo, sebbene con molta ripugnanza, non essendo certamente nè del Compilatore, nè di persona gran fatta intelligente».

<sup>36</sup> Come osserva G. LUPINU, *Introduzione* cit., a p. 5, «sarà sufficiente ricordare che la disinvoltura esibita [scil. nella CdLA 1805] nell'affrontare le spinose questioni testuali, le modificazioni linguistiche dei capitoli in senso campidanesezzante e le non rare interpretazioni eruditamente fantasiose hanno convinto alcuni autori a concedere a questa edizione la palma non ambita di peggiore in assoluto. Tanto più stupisce, perciò, che essa continui a trovare estimatori ancora ai giorni nostri». E ancora: «Se si muove dall'intenzione di accostarsi allo strato del testo che più da presso rifletta la compilazione voluta e promulgata da Eleonora di Arborea, e non a una singola stampa che documenti una fase della sua vigenza, occorrerà pur dire che l'edizione del 1805 andrebbe accantonata, salvo riconoscere il ruolo che le compete nella tradizione della fonte normativa» (ivi, nota 17).

<sup>37</sup> L'inc. è oggi datato attorno al 1480: cfr. ISTC, ie00037700. Osserviamo qui, di passaggio, che a giudizio dell'A. l'*editio princeps* della CdLA sarebbe «scritta su ottima carta ma senza filigrana» (p. 26). Tuttavia, è stato già segnalato che «le filigrane della carta sono diverse: due varianti di testa di moro e un cuore» (T. OLIVARI, *Le edizioni a stampa della «Carta de Logu» (XV-XIX secolo)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno* cit., pp. 165-192, a p. 167; cfr. anche p. 182).

sottoponendo a esame comparativo la traduzione del 2011 con quella del 1995 si evince con facilità che l'A. ha riproposto quest'ultima,<sup>38</sup> con pochi adattamenti che non riescono a dar conto, se non in minima parte, delle divergenze osservabili nelle due diverse stampe della CdLA di volta in volta indicate come riferimento.<sup>39</sup> La modifica più rilevante introdotta in CAS. 2011 riguarda la sostituzione delle rubriche presenti in CAS. 1995<sup>40</sup> secondo quelle dell'inc. Per il resto, possiamo individuare tre situazioni tipiche:

a) si è tenuto in qualche modo conto del testo dell'inc., magari attraverso un'aggiunta fra parentesi quadre: così, ad es., per il cap. 5, ove nella traduzione si legge "medicine", ma si specifica che «il testo parla di medicesse» (*meighissas* nell'inc., *meyghinas* in CdLA 1805);<sup>41</sup>

b) si è modificata la traduzione in CAS. 1995 sulla base dell'inc., che però è stato male inteso: questo avviene, ad es., per il cap. 6, ove a un certo punto si legge *paghint sos iurados totu et issos hominis dessa dita villa pro sa maquicia et pro sa negligentia issoro... libras ducentas...*, tradotto in CAS. 2011 con "i giurati paghino tutto, e gli uomini del villaggio sono tenuti a pagare per la propria negligenza una multa di duecento lire...". È evidente che *totu* non è l'oggetto di *paghint*, bensì si dovrà intendere "paghino tutti i giurati e gli uomini del villaggio...".<sup>42</sup>

Un caso ancora più significativo interessa l'attacco del già ricordato cap. 120, ove nell'inc. si legge: *Item ordinamus qui alcuno homini qui at magellare ateras causas de rennu paghit...*, tradotto in CAS. 2011 con "Inoltre ordiniamo che se qualcuno macellerà (senza autorizzazione), fuori dei casi contemplati, bestiame del Patrimonio regio, paghi...". Ci si avvede subito del fatto che la sequenza "(senza autorizzazione), fuori dei casi contemplati" dilata semanticamente *ateras* del testo

<sup>38</sup> Un corposo indizio in tal senso è offerto pure dalla circostanza che le citazioni dal testo sardo presenti nell'*Introduzione* (si veda, ad es., a p. 12, ove si cita dal *Proemio* della CdLA) non sono tratte dall'inc., ma – per effetto di 'trascinamento' da CAS. 1995 – dalla CdLA 1805. Si vedano anche, *infra*, le note 49 e 50.

<sup>39</sup> Molte delle modifiche apportate dall'A. rispetto alla traduzione del 1995 sono di ordine puramente stilistico: a parte qualche cambiamento qua e là nella punteggiatura, si è scritto, ad es., Regno con la maiuscola, oppure *Arborèa* con l'accento sulla penultima vocale, qualche rara volta si è proceduto a sostituzioni sinonimiche (ad es., alla fine del cap. 6 si ha ora "chicchessia" in luogo di "chiunque") etc. Tralasciamo anche di riferire dettagliatamente dei casi in cui nel testo sono state introdotte nuove mende addebitabili a distrazione: ad es., al cap. 3, dopo "perché dice la legge", manca la traduzione del broccardo latino *agentes et consentientes pari pena puniuntur*, al cui posto compare invece "( )"; ancora, al cap. 112, nella parte finale, "cavalli domati che siano (perché senza sorveglianza)", manca la resa italiana del sardo *deleados*.

<sup>40</sup> Cfr. *supra*, nota 35.

<sup>41</sup> Ecco qualche altro esempio: al cap. 6 si legge "in attesa delle rivendicazioni delle mogli" (inc. *de sas muges*) anziché, come in CAS. 1995, "in attesa delle rivendicazioni della moglie" (CdLA 1805 *dessa mugeri*); al cap. 9 abbiamo ora "o il figlio o il figlio del figlio" (inc. *o ffigiu o ffigiu de figiu*), anziché "o il nipote figlio di figlio" (CdLA 1805 *o figiu de figiu*). Il cap. 124 è stato quello più intensamente modificato rispetto a CAS. 1995, sebbene le variazioni riguardino soprattutto fatti esteriori (punteggiatura, andate a capo etc.), molto meno la sostanza del testo.

<sup>42</sup> In CAS. 1995 si legge "i giurati e gli uomini del villaggio sono tenuti a pagare per la propria negligenza una multa di duecento lire...": questo è dovuto alla mancanza, nel testo sardo di riferimento (la CdLA 1805), di *totu*.

sardo in modo inspiegabile. Per recuperarne la ragione bisogna tornare a CAS. 1995, ove si aveva: “Inoltre ordiniamo che se qualcuno macellerà, fuori dei casi contemplati, bestiame del Patrimonio regio, paghi...”, sulla base della CdLA 1805: *Item ordinamus, chi alcun homini, chi hat a maxellari extra dittas causas de Rennu, paghit...*. In pratica: “fuori dei casi contemplati” è una ‘scoria’, priva di ogni base testuale nell’inc., che permane in CAS. 2011 come ‘eredità’ di CAS. 1995 (ove traduce *extra dittas causas*). Ci si potrebbe anche chiedere perché l’A. si senta in dovere di inserire la spiegazione “(senza autorizzazione)”. Basterà citare Lupinu: «al cap. CXX [seguendo il ms.] si prevede che, *si alcuna persone at maxellari a tortu causa de su regnu* (con la locuzione avverbiale *a tortu* che vale “senza diritto” o sim.), dovrà rifondere, se viene riconosciuta colpevole, 5 volte il valore della bestia. Nelle edizioni a stampa, ove pure il capitolo è intitolato *qui maxellaret a tortu* (così nell’inc.), in luogo di *a tortu* si legge *ateras*, salvo che nella CdLA 1805, ove il Mameli de’ Mannelli prese spunto dal commento dell’Olives e introdusse *extra* (*extra dittas causas de Rennu*), che è ancora più improbabile di *ateras*»;<sup>43</sup>

c) si è conservata senz’altro la traduzione in CAS. 1995, nonostante il testo dell’inc. male si pieghi a essa: ad es., alla fine del cap. 71 si dispone che i liberi e i giurati presenti nelle *coronas* non potranno contravvenire al dettato della *Carta de Logu*, e “se lo facessero espressamente, il loro giudizio non abbia valore...” (così tanto in CAS. 1995, quanto in CAS. 2011). Se l’avverbio “espressamente” ha un senso in relazione alla CdLA 1805, ove nel testo sardo si legge *expressamenti*, non lo ha affatto in relazione all’inc., in cui compare *secretamente*: la spiegazione di questa circostanza, negata al lettore, è offerta dal tanto vituperato (dall’A.) ms. della CdLA, ove si ha *scientimenti*, successivamente letto male così da apparire nell’inc. deformato in *secretamente*, che fu poi corretto dall’Olives in *expressamente*, lezione che passò a tutte le stampe successive.<sup>44</sup> Caso esemplare, questo, per illustrare come con la filologia, bandita dalle ‘edizioni’ della CdLA approntate dall’A., sia comunque necessario fare i conti. Ancora, nel cap. 113, in prossimità dell’attacco, per due volte si legge *curadores*, tradotto dall’A. con “carrettieri” (nella CdLA 1805 si ha *carradoris*): *curadores* dell’inc. è certamente lezione corrotta per *carradores*,<sup>45</sup> ma il lettore andava reso edotto di questo stato di cose.

A quanto appena osservato si aggiunga che l’A. avrebbe potuto e dovuto trarre profitto dalle opere uscite negli ultimi quindici anni per migliorare alcuni aspetti gravemente critici della propria traduzione, riscontrabili già in CAS. 1995: senza scendere troppo nei dettagli, avrebbe dovuto evitare di riproporre *ragione* o *sim.*, uno dei termini giuridici chiave della CdLA, tradotto con “ragione”, laddove è chiaro ormai da tempo che esso indica il “diritto”, inteso in senso oggettivo

<sup>43</sup> Cfr. G. LUPINU, *Introduzione* cit., p. 12.

<sup>44</sup> Cfr. *ivi*, p. 9.

<sup>45</sup> Cfr. *ivi*, p. 10.

(anche con richiami al diritto comune) e soggettivo;<sup>46</sup> sarebbe stato conveniente evidenziare in qualche modo, anche nella traduzione, tutti quei passi in cui nell'inc. compare *secundu* o *sim.* per l'errato scioglimento di un'abbreviatura che stava per *suprascriptu* o *sim.* (ad es. nei capp. 29, 113, 122), circostanza sulla quale già il Besta richiamava l'attenzione;<sup>47</sup> andava corretta la definizione in termini di "mezzadro" di chi pascola il bestiame altrui (cap. 119; si vedano anche le rubriche dei capp. 161-165, ove si stabilisce la sinonimia *soccida* = mezzadria), così come bisognava evitare di chiamare in causa la figura del "terrazzano" per intendere "lavoratore di campagna" (cap. 175).

Per completezza segnaliamo anche che, nella traduzione del *Proemio*, l'A. mostra, eccezionalmente, di tener conto di lavori usciti dopo il 1995: qui, infatti, la congiunzione iniziale *cum scio siat causa qui* è resa con "con ciò sia cosa che" (che in italiano ha valore causale o concessivo),<sup>48</sup> laddove in CAS. 1995 si proponeva erroneamente "affinché". Il ripensamento è forse dovuto al fatto che l'A. ha avuto modo di vedere l'edizione critica approntata in LUP. 2010, con versione in italiano in cui la congiunzione in questione è resa con "poiché".<sup>49</sup> Ancora, in CAS. 2011 il sintagma *regiones echesiastighas* è reso con "regioni ecclesiastiche", intese come "diocesi", sempre riprendendo LUP. 2010, mentre in CAS. 1995 si leggeva "diritti ecclesiastici":<sup>50</sup> questa volta, a dire il vero, sarebbe stato bene mantenere la precedente traduzione, in quanto è Lupinu ad avere frainteso il senso del sintagma, come peraltro ammette egli stesso, correggendosi.<sup>51</sup>

4. Almeno un cenno merita la traduzione di quelle che l'A. battezza "Additiones (leggi aggiuntive del Regno di Sardegna)" (pp. 155-175) e che nell'inc. sono introdotte dalla legenda *Sequantur infra sas leges pro sas cales si regint in Sardinga*. L'A. le presenta in modo sin troppo succinto, descrivendole come «48 quesiti con relative interpretazioni delle norme e riferimenti al testo di legge, appartenenti al periodo precedente la pubblicazione (*post quem* 1421, *ante quem* 1485)» (p. 34); più

<sup>46</sup> Sul tema rinviamo a G. LUPINU, *Sull'uso del vocabolo ragione nel sardo medievale*, in corso di stampa: qui si vedano, in particolare, i rimandi agli studi del Pertile e del Cortese.

<sup>47</sup> E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in E. BESTA, P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative* cit., sez. I, fasc. 1, pp. 3-67, a p. 10; si veda pure G. LUPINU, *Introduzione* cit., pp. 9 e 12.

<sup>48</sup> Sia consentita un'osservazione stilistica: l'A., come già ricordato, ebbe da ridire per il «difficile italiano settecentesco» della traduzione italiana del Mameli de' Mannelli. Ora, nel dubbio, recupera l'attacco proprio di quella traduzione, proponendo la medesima congiunzione che spinse l'Alfieri, che la aveva incontrata nella lettura del *Galateo*, a gettare quest'opera dalla finestra in un «impeto di collera»...

<sup>49</sup> Si ha come l'impressione che si tratti di un intervento fatto in tutta fretta: nell'*Introduzione* in CAS. 2011, a p. 13, si ripete infatti la vecchia traduzione con "affinché" data in CAS. 1995.

<sup>50</sup> Proprio come nel caso commentato nella nota precedente, occorre osservare che nell'*Introduzione*, a p. 14, l'A. trova il modo di dimenticare la vecchia traduzione con "diritti ecclesiastici".

<sup>51</sup> G. LUPINU, *Sull'uso del vocabolo ragione nel sardo medievale* cit.: l'espressione è qui intesa nel senso di "diritti della Chiesa", "beni/territori sopra i quali la Chiesa ha diritti"

avanti osserva che si tratterebbe di «interpretazioni autentiche delle norme elaborate prima della pubblicazione, cioè prima del 1485-95». Se il lettore volesse formarsi un'idea di questa porzione finale dell'inc. unicamente sulla base di quanto scrive l'A., riceverebbe un'informazione lacunosa ed erronea.

Andava innanzi tutto chiarito che quella sezione del testo che, a partire da Vittorio Finzi, si è soliti chiamare 'questioni giuridiche esplicative della *Carta de Logu*'<sup>52</sup> compare (dopo il codice legislativo arborense), oltretutto nell'inc., pure nelle stampe del 1560 (Cagliari), 1607 (Napoli) e 1628 (Cagliari), ma anche e soprattutto nel ms. della CdLA (con alcune divergenze nella successione e nel numero dei quesiti), ove le questioni sono introdotte come *Exposiciones de sa llege*: è, anzi, proprio su quest'ultimo testimone che si basa l'edizione curata dal Finzi a inizio Novecento (cfr. nota precedente). Di recente, poi, è stato ribadito che la seconda mano che nel ms. porta a compimento la copiatura del testo della CdLA è quella stessa cui si attribuisce anche la stesura delle prime 37 *Exposiciones* (sino a c. 61 v.).<sup>53</sup> A giudizio di Antonio Era, la presenza in una di dette questioni (la n. 33 del ms.) di riferimenti al re e al suo procuratore induce a collocarle in epoca non anteriore al 1479.<sup>54</sup>

Circa il contenuto, si tratta di «una scelta di “casi” risolti con regole tratte dal diritto giustiniano»;<sup>55</sup> inoltre, nonostante la denominazione con la quale sono comunemente ricordate, ossia 'questioni giuridiche esplicative della *Carta de Logu*' (per la circostanza esteriore che nel ms. e nelle edizioni a stampa già ricordate, prive del commento dell'Olives, seguono immediatamente il codice legislativo arborense), dette questioni «non spiegano affatto la Carta de logu a noi pervenuta [...] Non la spiegano perchè nella quasi loro totalità non ineriscono ad alcuno dei rapporti giuridici disciplinati da Eleonora, nè in qualsiasi modo denunciano l'intenzione dell'autore di illustrare la portata di una corrispondente disposizione del codice arborense, di perfezionarla, di contemplare nel rapporto qualche particolare aspetto trascurato, di colmare lacune».<sup>56</sup> Abbiamo quindi a che fare con un'opera che, con la sua stessa apparizione, «postula l'innesto dell'ordinamento sardo sul tronco del diritto comune».<sup>57</sup>

<sup>52</sup> V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de logu*, in «Studi Sassaesi», 1, sez. I, fasc. 2 (1901), pp. 125-153.

<sup>53</sup> Cfr. *supra*, in corrispondenza della nota 23.

<sup>54</sup> A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, Milano 1939 (estratto da *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, vol. IV), pp. 397 e 403, nota 59. Si veda anche quanto osserva G. STRINNA, *Il manoscritto BUC 211 cit.*, pp. 40-41, a proposito della filigrana che compare nel IV fascicolo del ms. della CdLA, quello in cui appunto si trovano le *Exposiciones de sa llege*.

<sup>55</sup> A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu cit.*, p. 379.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 395.

<sup>57</sup> E. CORTESE, *Appunti di storia giuridica sarda*, Milano 1964, p. 138.

Dalla lettura di queste notazioni si può apprezzare come le indicazioni fornite dall'A., oltre a risultare inesatte su diversi punti, lascino in ombra una serie di dati fondamentali per far comprendere la sostanza giuridica e l'importanza del testo presentato: insomma, quanto meno si è persa l'occasione di rinnovare, sia sotto l'aspetto filologico, sia sotto il versante del commento storico-giuridico, il datato e non certo impeccabile lavoro del Finzi ricordato in precedenza.

Per quanto riguarda la traduzione che l'A. fornisce di questa sezione dell'inc., ci limitiamo a osservare che già la lettura della prima questione rafforza l'impressione di un lavoro poco accurato. In essa si prevede il caso di un uomo ferito mortalmente, che tuttavia riesca a fare il nome del proprio feritore: in assenza di testimoni, si potrà prestare fede al suo giuramento? Nella soluzione del quesito si prevede che l'accusatore non debba essere creduto, mancando i testimoni, e che l'accusato non si debba *tenne exceptu qui esseret persona de mala fama over qui attera volta ill'averit amelesadu*.<sup>58</sup> L'A. rende così: "non si deve arrestare... se non è persona di mala fama, ovvero che altre volte sia stato inquisito per reato". È certamente vero che tradurre i testi sardi medievali è operazione complessa e insidiosa, ma in questo caso specifico non era difficile – sarebbe bastato consultare i lessici – comprendere che *amelesadu* significa "minacciato"<sup>59</sup> (dunque l'accusato si doveva arrestare, anche in assenza di testimoni, qualora fosse persona che godeva di cattiva reputazione o avesse minacciato in altra occasione il defunto).

5. Esiste una lunga tradizione di studi sulla *CdLA*, il cui campione è stato Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, che hanno fatto violenza al suo testo, plasmato arbitrariamente a inseguire interpretazioni forzate e fantasiose, quasi che l'interpretazione venga prima della lettera del documento, possa prescindere da essa e anzi modificarla per 'far quadrare i conti'. In questa fuorviante tradizione, per tutto ciò che si è rilevato, si inserisce a pieno titolo il 'nuovo' lavoro di Francesco Cesare Casula, come mostra anche la sua affiorante e pervicace dipendenza dal testo approntato dal Mameli de' Mannelli a inizio Ottocento: un lavoro che non tiene in considerazione ciò che gli altri studiosi hanno prodotto in questi anni, a cominciare dalla recente edizione critica (la prima) curata da Giovanni Lupinu e basata sull'unico ms. conservato presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari.<sup>60</sup> Anziché confrontarsi con gli altri autori, l'A. semplicemente ripete sé stesso: non cita, non

<sup>58</sup> Rileviamo a margine che nel ms. della *CdLA* anziché *tenne* si legge *turmentari*.

<sup>59</sup> Cfr. M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo*, Heidelberg 1960-64, s.v. *minátta*.

<sup>60</sup> L'opera è uscita per iniziativa dell'ISTAR (Istituto storico arborense per la ricerca e la documentazione sul Giudicato d'Arborea e il Marchesato di Oristano), in coedizione scientifica con il Centro di Studi Filologici Sardi: a p. 23, l'A. si limita a dire che il ms. della *CdLA* «trascritto e pubblicato da Enrico Besta e Pier Enea Guarnerio [in realtà solo dal Besta] nel 1905» è stato «ripubblicato di recente da Giovanni Lupinu, per S'alvure».



condivide né confuta, coltiva la sua visione della CdLA, le sue tesi sul Medioevo sardo e non ritiene sia necessaria, o anche soltanto utile, alcuna dimostrazione. Siamo, come abbiamo già detto, all'interno di una dimensione narrativa, più che di un discorso scientifico.